

Cos'è

Con il decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, in attuazione degli articoli da 26 a 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stata adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del decreto legislativo medesimo. Da tale decorrenza il Fondo speciale ha assunto la denominazione di "**Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale**".

A chi è rivolto

Le **prestazioni integrative** del Fondo sono subordinate alla sussistenza delle prestazioni pubbliche di riferimento che integrano (CIGS, indennità di Mobilità Ordinaria, ASpI/NASpI) e delle quali seguono le sorti e il regime normativo.

Le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà, quindi, spettano agli stessi soggetti **beneficiari** delle prestazioni pubbliche, ovvero:

- se connesse al trattamento di CIGS, ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti;
- se riferite all'indennità di mobilità, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati e collocati in mobilità dall'azienda, con esclusione dei dirigenti;
- se relative all'indennità di ASpI/NASpI, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.

In generale tutte le prestazioni erogate dal Fondo, comprese quelle di finanziamento dei programmi formativi, **non si applicano ai dirigenti** in quanto non espressamente previsto dal decreto interministeriale.

Come funziona

Decorrenza e durata

La durata delle prestazioni integrative della misura per Mobilità/ASpI/NASpI e per CIGS sono commisurate alla durata delle prestazioni pubbliche di riferimento di cui ciascun lavoratore è beneficiario.

La prestazione integrativa di durata, invece, è stabilita nel massimo di due anni per i lavoratori le cui prestazioni di mobilità ordinaria o ASpI/NASpI siano state richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016 e che alla data del 1° gennaio 2016 ne siano beneficiari.

Alla prestazione integrativa di durata, quindi, possono accedere i lavoratori per i quali la data del licenziamento e la data della domanda di prestazione a sostegno del reddito si collocano nel suddetto periodo e che, alla data del 1° gennaio 2016, abbiano diritto all'indennità di mobilità oppure all'indennità di ASpI/NASpI.

Possono accedere alla prestazione di durata anche i lavoratori le cui prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI, anche se richieste e godute con decorrenza dal 1° luglio 2014, siano già terminate alla data del 31 dicembre 2015.

Per l'accesso alla prestazione integrativa di durata occorre che sia terminata la fruizione del periodo di mobilità ordinaria o ASpI/NASpI. Sono esclusi i lavoratori che siano decaduti anticipatamente dalla fruizione della prestazione pubblica di riferimento che il Fondo integra nella durata.

Quanto spetta

Il Fondo di solidarietà eroga:

- prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, dell'indennità ASpI/NASpI e del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, le cui durate massime sono pari alla durata dell'ammortizzatore sociale di riferimento;
- prestazioni integrative della durata, per un massimo di due anni, dell'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI per ciascun lavoratore beneficiario, limitatamente alle prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, per i soggetti che al 1° gennaio 2016 sono beneficiari dell'indennità di mobilità, eventualmente estendibile, previa specifica valutazione della sostenibilità economica da parte del Comitato, a quei lavoratori le cui prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI, ancorché richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014, sono cessate alla data del 31 dicembre 2015;
- assegni straordinari a sostegno del reddito, finalizzati a processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni (non trattati in questa scheda);
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea, al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell'indennità ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Per le prestazioni integrative della misura delle indennità di mobilità e di ASpI/NASpI, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà e per la prestazione integrativa della durata pari a un massimo di due anni, il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti l'istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.

La medesima retribuzione viene utilizzata per calcolare la misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi.

Il Fondo versa alla gestione d'iscrizione dei lavoratori interessati la **contribuzione correlata** per il periodo di erogazione della prestazione integrativa della durata. La contribuzione correlata è utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della misura ed è calcolata con le medesime modalità stabilite per la prestazione pubblica da integrare.

Il Fondo ha l'obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, per finanziare le prestazioni del Fondo di solidarietà, è dovuto mensilmente un contributo ordinario pari allo 0,50% (di cui lo 0,333% a carico del datore di lavoro e lo 0,167% a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.

Dal 1° gennaio 2020 il gettito aggiuntivo derivante dall'incremento dell'aggiuntivo comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 6 quater, decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni, è interamente destinato alla Gestione Interventi Assistenziali (GIAS).

Il **pagamento** al lavoratore della prestazione integrativa nella misura (mobilità e ASpI/NASpI) a carico del Fondo è subordinato al riconoscimento dell'indennità di mobilità e ASpI/NASpI, il cui importo è necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come assegno integrativo.

Il pagamento è subordinato, inoltre, all'adozione da parte del Comitato di una delibera che autorizzi la domanda presentata dall'azienda ed anche alla conclusione del periodo relativo alla prestazione pubblica di riferimento (mobilità o ASpI/NASpI).

Le prestazioni integrative dei trattamenti di CIGS previsti da accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono erogate ai lavoratori direttamente dall'INPS, di conseguenza potranno essere rimborsati alle aziende soltanto le somme anticipate ai lavoratori, a titolo di prestazione integrativa della CIGS, scaturenti da accordi stipulati entro il 31 dicembre 2015 ([circolare INPS 14 novembre 2016, n. 198](#)).

Decadenza

La rioccupazione del lavoratore in una qualsiasi attività lavorativa retribuita, sia subordinata a tempo determinato sia autonoma, durante il periodo in cui sono percepite le prestazioni pubbliche di sostegno al reddito e la prestazione integrativa FTA, deve essere comunicata all'INPS (per esempio in caso di rioccupazione relativa a rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno stato estero - [circolare INPS 6 maggio 2014, n. 57](#)).

Se il lavoratore omette di comunicare la rioccupazione intervenuta durante la fruizione delle prestazioni di riferimento e della prestazione integrativa del Fondo, decade dalla prestazione. Pertanto, il personale pilota, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e all'esito del rinnovo o ripristino delle medesime, deve comunicare annualmente all'INPS, nel termine di 30 giorni successivi dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, un'autocertificazione nella quale dichiara i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle predette abilitazioni ([circolare INPS 8 luglio 2011, n. 94](#), paragrafo C).

Per il personale pilota dei vettori aerei in CIGS, o mobilità, o ASpI/NASpI, non ricorre l'obbligo della comunicazione di rioccupazione, nel caso in cui sia dimostrata un'attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, esclusività che, ovviamente, non sussiste in caso di attività lavorativa svolta nell'ambito di qualsiasi tipologia contrattuale di lavoro, o nell'ambito di un'attività di lavoro autonomo.

Anche in caso di attività lavorativa svolta all'estero, il personale navigante e di terra deve presentare all'INPS, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un'autocertificazione nella quale attesti di non aver svolto nell'anno attività lavorativa remunerata all'estero, o i periodi eventualmente svolti, a far data dall'inizio della prestazione erogata dall'INPS ([circolare INPS 8 luglio 2011, n. 94](#), paragrafo D).

I modelli di autocertificazione devono essere inoltrati alla Struttura INPS territorialmente competente per la prestazione pubblica di riferimento e alla Struttura INPS territorialmente competente che liquida la prestazione integrativa del Fondo Trasporto Aereo.

Nel caso in cui sia accertata l'omissione delle autocertificazioni, le strutture territorialmente competenti provvedono alla sospensione della prestazione pubblica di sostegno al reddito e relativa prestazione integrativa, o della prestazione integrativa di durata per mobilità e ASpI/NASpI e, contestualmente, inviano agli interessati richiesta di documentazione presso la residenza risultante agli atti dell'Istituto. La prestazione sarà ripristinata, a decorrere dalla data di sospensione, al momento dell'inoltro della documentazione richiesta.

Domanda

Requisiti

L'accesso alle prestazioni da parte delle aziende è subordinato al possesso della **regolarità contributiva** con riferimento alla totalità dei versamenti dovuti all'Istituto, compresi i versamenti dell'aggiuntivo comunale sui diritti d'imbarco. La regolarità contributiva è verificata anche con riferimento alla normativa prevista in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Le nuove regole si applicano alle prestazioni a carico del Fondo decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per tutti gli eventi intervenuti nel periodo transitorio di adeguamento del Fondo, i termini perentori di presentazione delle domande decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, ossia dalla data del 6 giugno 2016, quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269. A partire dal 6 giugno 2016 non è più possibile ricevere né istruire secondo le regole del preesistente Fondo Speciale le domande di accesso alle prestazioni e le eventuali domande presentate con le vecchie modalità non potranno avere effetto e dovranno essere ripresentate secondo le nuove modalità.

Con riferimento al regime delle **compatibilità e cumulabilità** con altre attività di lavoro autonomo e subordinato, le prestazioni integrative del Fondo relative alla mobilità, ASpI/NASpI e CIGS sono subordinate alla sussistenza delle specifiche prestazioni principali e ne seguono le sorti.

La prestazione integrativa connessa all'indennità di mobilità non è compatibile con la titolarità di un trattamento pensionistico diretto. In caso di titolarità di trattamento previdenziale d'invalidità, invece, occorrerà esercitare l'opzione a favore del trattamento di sostegno al reddito, pena la decadenza dallo stesso e dalla relativa integrazione.

Come fare domanda

Le domande di accesso a tutte le prestazioni del Fondo sono presentate **online** all'INPS dal datore di lavoro attraverso il servizio dedicato ([circolare INPS 14 luglio 2016, n. 132](#)).